MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.". Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.". Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda". Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.". Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i

procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.". Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.". Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.". Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ", capo I, III e IV," e sono soppresse le parole: "e II,", nonche' l'ultimo periodo dalle parole: "il contributo" alle parole: "procedura civile.". Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.". Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.". Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".

Versione in vigore dal 13 marzo 2002, non più in vigore dal 12 maggio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi
Estremi	Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-articolo-9-della-legge-23-dicembre-1999-n-488-relative/art-1-modifiche-all-articolo-9-della-legge-23-dicembre-1999-n-488-e-alla/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it